

COMUNE DI MORI

Determinazione delle tariffe del tributo (TARI) - Anno 2023

UTENZE DOMESTICHE

| Numero componenti | Tariffa parte fissa a mq. | Tariffa parte var. annua |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 0,231 | 93,830 |
| 2 | 0,271 | 168,900 |
| 3 | 0,303 | 197,050 |
| 4 | 0,329 | 248,650 |
| 5 | 0,354 | 272,110 |
| 6 o più | 0,375 | 319,030 |
| Non residenti - da 0 a 50 mq | 0,231 | 93,830 |
| Non residenti - da 51 a 100 mq | 0,271 | 168,900 |
| Non residenti - da 101 a 200 mq | 0,303 | 197,050 |
| Non residenti - oltre 200 mq | 0,329 | 248,650 |

Il calcolo del dovuto per le utenze domestiche è effettuato individuando la riga interessata in base ai componenti del nucleo familiare e quindi moltiplicando i mq. dell'immobile per la parte fissa aggiungendo poi la parte variabile (es. appartamento con 3 componenti con superficie pari a mq. 100. La tariffa sarà ottenuta come segue: $(100 \times 0,303 + 197,05) = 227,35$)

UTENZE NON DOMESTICHE

| Cod. Ronchi | Categoria | Descrizione | Parte fissa | Parte variabile | Tariffa applicata |
|-------------|-----------|---|-------------|-----------------|-------------------|
| 1 | T00 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,185 | 0,822 | 1,007 |
| 2 | TT0 | Cinematografi e teatri | 0,126 | 0,562 | 0,688 |
| 3 | KK0 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,192 | 0,852 | 1,044 |
| 4 | C00 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,287 | 1,260 | 1,547 |
| 5 | CC0 | Stabilimenti balneari | 0,178 | 0,779 | 0,957 |
| 6 | E00 | Esposizioni, autosaloni | 0,178 | 0,790 | 0,968 |
| 7 | A00 | Alberghi con ristorante | 0,496 | 2,181 | 2,677 |
| 8 | AA0 | Alberghi senza ristorante | 0,353 | 1,558 | 1,911 |
| 9 | X00 | Case di cura e riposo | 0,395 | 1,724 | 2,119 |
| 10 | XX0 | Ospedali | 0,413 | 1,812 | 2,225 |
| 11 | Q00 | Uffici e agenzie | 0,455 | 1,988 | 2,443 |
| 12 | U00 | Banche, istituti di credito e studi professionali | 0,213 | 0,942 | 1,155 |
| 13 | N00 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,493 | 2,162 | 2,655 |
| 14 | F00 | Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze | 0,510 | 2,234 | 2,744 |
| 15 | P00 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,248 | 1,099 | 1,347 |
| 16 | Z00 | Banchi di mercato beni durevoli | 0,503 | 2,198 | 2,701 |
| 17 | V00 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 0,451 | 1,973 | 2,424 |
| 18 | W00 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,325 | 1,427 | 1,752 |
| 19 | K00 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,437 | 1,919 | 2,356 |
| 20 | Y00 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,227 | 0,998 | 1,225 |
| 21 | WW0 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,287 | 1,254 | 1,541 |
| 22 | R00 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 1,947 | 8,550 | 10,497 |
| 23 | M00 | Mense, birrerie, amburgherie | 1,696 | 7,448 | 9,144 |
| 24 | B00 | Bar, caffè, pasticceria | 1,790 | 7,863 | 9,653 |
| 25 | S00 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 0,836 | 3,671 | 4,507 |
| 26 | J00 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 0,727 | 3,183 | 3,910 |
| 27 | O00 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto | 2,507 | 11,001 | 13,508 |
| 28 | I00 | Supermercati di generi misti | 0,752 | 3,303 | 4,055 |
| 29 | ZZ0 | Banchi di mercato genere alimentari | 1,821 | 8,002 | 9,823 |
| 30 | DD0 | Discoteche, night club | 0,668 | 2,936 | 3,604 |

La tariffa, come per le utenze domestiche è formata da una parte fissa sommata ad una parte variabile derivanti dai costi sostenuti. Il calcolo si effettua moltiplicando la superficie per la tariffa indicata nella colonna "tariffa applicata".



COMUNE DI MORI

PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione tariffe delle tasse sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023

L'anno duemilaventitre addì 23 (ventitre) del mese di maggio alle ore 19,21 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori:

- | | | |
|-----|----------------------------|---------------|
| 1. | BAROZZI STEFANO | - SINDACO |
| 2. | BERTI ELENA | - CONSIGLIERE |
| 3. | BERTIZZOLO MARIA | - “ |
| 4. | BIANCHI BRUNO | - “ |
| 5. | BONA ERMAN | - “ |
| 6. | DEPRETTO PAOLA | - “ |
| 7. | GENTILI AURELIO | - “ |
| 8. | GOI ERNESTO | - “ |
| 9. | MAZZUCCHI NICOLA | - “ |
| 10. | MOIOLA CRISTIANO | - “ |
| 11. | MURA FILIPPO | - “ |
| 12. | ORTOMBINA DARIA | - “ |
| 13. | PEZZARINI CINZIA | - “ |
| 14. | SARTORI MICHELE | - “ |
| 15. | SCARABELLO VETTORE SILVANA | - “ |
| 16. | SILVA FETOSA ROSANGELA | - “ |
| 17. | TONETTA MASSIMO | - “ |
| 18. | TRINCO REMO | - “ |

Assenti i signori: Cinzia Pezzarini – Massimo Tonetta

Assiste il Segretario comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la signora Silvana Scarabello Vettore nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 4/3 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto segue.

L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1 gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Con deliberazione consiliare n. 16 di data 23 maggio 2023 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

La deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025;

L'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Il comma 654 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Il comma 683 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

L'art. 3 comma 5-quinquies della legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 del decreto – legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” il quale recita “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani,

le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

A tal proposito vale rammentare che con Decreto del Ministero dell'Interno di data 19 aprile 2023, è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023;

Il comma 651 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prescrive inoltre che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”;

Con deliberazione consiliare n. 14 del 28 aprile 2022 è stato approvato il Piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 elaborato in conformità a quanto recato dalle recenti disposizioni di ARERA prima citate, per un ammontare complessivo per l'anno 2023 di Euro 1.246.904,00 suddiviso tra costi variabili pari a Euro 1.015.774,00 e costi fissi pari ad Euro 231.130,00;

Per quanto attiene l'approvazione delle tariffe del tributo TARI per l'anno 2023 si rammenta che soggetto passivo della TARI, ai sensi del comma 639, della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie;

Il D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa dei rifiuti sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. I costi del servizio sono desunti dal Piano economico finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile e sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle categorie previste dal citato D.P.R. 158/1999, entrambe caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

Il già menzionato decreto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud). Tali coefficienti sono stati determinati nel regolamento della TARI;

Il comma 683 dell'articolo 1 della citata L. 147/2013 testualmente dispone che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio*

di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia". Il comma 651 della stessa norma prescrive inoltre che: "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158";

La disposizione sulla competenza del Consiglio comunale ad approvare le tariffe è coerente con quanto stabilito dal Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige che all'art. 49, al comma 3 lettera i) annovera "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote".

Anche il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, dispone che: *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;*

Inoltre, l'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

L'articolo 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021 convertito con la L. 15/2022 stabilisce che a decorrere dall'anno 2022 i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Al fine della determinazione e articolazione delle tariffe, occorre fare riferimento all'ammontare del Piano economico finanziario 2022-2025 che, per l'anno 2023 come già citato in precedenza ammonta ad Euro 1.246.904,00, suddiviso tra costi variabili pari a Euro 1.015.774,00 e costi fissi pari ad Euro 231.130,00. L'importo complessivo costituisce il fabbisogno finanziario da coprire con le tariffe per l'anno 2023;

Sempre per quanto concerne la determinazione delle tariffe del tributo, oltre al fabbisogno finanziario e agli altri parametri quali le superfici soggette al tributo, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, occorre tener conto della disciplina prevista dal D.P.R. n. 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del Regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste;

Allo scopo sono stati elaborati, con il supporto della società Gestel srl, i prospetti di determinazione delle tariffe per l'anno 2023 riassunti nel documento denominato "Servizio di gestione dei rifiuti urbani - Elaborati di calcolo tariffa anno 2023", nel quale sono indicate le modalità e i valori di calcolo delle tariffe del tributo nelle varie componenti: domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile;

Nel *Prospetto 1*, oltre ai costi da coprire con la tariffa, come risultanti da Piano economico finanziario e suddivisi fra costi fissi e variabili, viene indicata l'incidenza percentuale dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti e di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 il quale prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali. Tale percentuale viene fissata nel 74% per le utenze domestiche e nel 26% per le utenze non domestiche.

Nel Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), all'articolo 10 comma 3 è stabilita la possibilità di prevedere una agevolazione per le utenze domestiche secondo quanto sancito dall'articolo 4 del 7 aprile 1999 n. 158. Per l'anno 2023 si propone di mantenere l'agevolazione pari a 1,00 punti percentuali come per il 2022. Con tale correttivo le percentuali di incidenza effettiva passano al 73% per le utenze domestiche e al 27% per le utenze non domestiche;

Per il calcolo delle tariffe delle **utenze domestiche** (*Prospetto 2*), sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero di famiglie, scagionato da 1 a 6 (e più) componenti e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni ed esenzioni previste. Si registra rispetto al 2022 un aumento di mq. 4.563 (+0,76%) delle metrature soggette a tributo e di n. 25 (+ 0,57%) nuclei familiari. Le tariffe per le utenze domestiche subiscono un aumento medio rispetto all'anno 2022, calcolato sulla media delle superfici relative ad ogni tipologia di nucleo familiare del 1,51%;

Per il calcolo delle tariffe delle **utenze non domestiche** (*Prospetto 3*) sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è provveduto ad estrapolare tutte le metrature delle singole categorie (al netto delle riduzioni ed esenzioni) da assoggettare a tariffa. Dai risultati ottenuti emerge un aumento della superficie soggetta a tributo di mq. 2.229 (+1,41%) rispetto all'anno 2022. Le tariffe per le utenze non domestiche non subiscono aumenti rispetto all'anno 2022.

Nel *Prospetto 4* dell'elaborato sono riepilogate le tariffe del tributo nella loro articolazione, sia per le utenze domestiche che non domestiche;

Sottolineato che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- *l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno";*

Visti gli "Elaborati di calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2023", predisposti con il supporto della società Gestel srl, costituito da quattro prospetti nei quali sono riportati gli elementi sostanziali per la determinazione delle tariffe e un prospetto finale riportante le nuove tariffe;

Vista la Legge 147 di data 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 28 aprile 2022 è stato approvato il Piano economico finanziario per il periodo 2022-2025

Vista la deliberazione ARERA n. 363/2021;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno di data 19 aprile 2023 che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023;

Visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. di data 3 maggio 2018 n. 2;

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 29 giugno 2020;

Visto il D.Lgs. n. 267 di data 18 agosto 2000 e ss.mm.;

Visto il D.Lgs. n. 118 di data 23 giugno 2011 e ss.mm. e i principi contabili allegati al decreto stesso;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'articolo 185 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Maura Gobbi in data 4 maggio 2023 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

Con voti favorevoli n. 12 (dodici) ed astenuti n. 4 (quattro) (Paola Depretto, Silvana Scarabello Vettore, Ernesto Goi e Erman Bona) su n. 16 (sedici) Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** per l'anno 2023 e con decorrenza 1° gennaio 2023 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI), come dalle risultanze del Piano Economico Finanziario, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 di data 28 aprile 2022, e determinate sulla base dei prospetti riassunti nel documento denominato "Servizio di gestione dei rifiuti urbani – Elaborati di calcolo tariffa anno 2023, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:

| <i>UTENZE DOMESTICHE</i> | | | |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | Numero | Tariffa parte fissa | Tariffa parte var. |
| | componenti | a mq. | annua |
| | 1 | 0,231 | 93,830 |
| | 2 | 0,271 | 168,900 |
| | 3 | 0,303 | 197,050 |
| | 4 | 0,329 | 248,650 |
| | 5 | 0,354 | 272,110 |
| | 6 o più | 0,375 | 319,030 |
| | Non residenti - da 0 a 50 mq | 0,231 | 93,830 |
| | Non residenti - da 51 a 100 mq | 0,271 | 168,900 |
| | Non residenti - da 101 a 200 mq | 0,303 | 197,050 |
| | Non residenti - oltre 200 mq | 0,329 | 248,650 |

UTENZE NON DOMESTICHE

| Cod. Ronchi | Categoria | Descrizione | Parte fissa | Parte variabile | Tariffa applicata |
|--------------------|------------------|---|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | T00 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,185 | 0,822 | 1,007 |
| 2 | TT0 | Cinematografi e teatri | 0,126 | 0,562 | 0,688 |
| 3 | KK0 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,192 | 0,852 | 1,044 |
| 4 | C00 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,287 | 1,260 | 1,547 |
| 5 | CC0 | Stabilimenti balneari | 0,178 | 0,779 | 0,957 |
| 6 | E00 | Esposizioni, autosaloni | 0,178 | 0,790 | 0,968 |
| 7 | A00 | Alberghi con ristorante | 0,496 | 2,181 | 2,677 |
| 8 | AA0 | Alberghi senza ristorante | 0,353 | 1,558 | 1,911 |

| | | | | | |
|----|-----|---|-------|--------|---------------|
| 9 | X00 | Case di cura e riposo | 0,395 | 1,724 | 2,119 |
| 10 | XX0 | Ospedali | 0,413 | 1,812 | 2,225 |
| 11 | Q00 | Uffici e agenzie | 0,455 | 1,988 | 2,443 |
| 12 | U00 | Banche, istituti di credito e studi professionali | 0,213 | 0,942 | 1,155 |
| 13 | N00 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,493 | 2,162 | 2,655 |
| 14 | F00 | Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze | 0,510 | 2,234 | 2,744 |
| 15 | P00 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,248 | 1,099 | 1,347 |
| 16 | Z00 | Banchi di mercato beni durevoli | 0,503 | 2,198 | 2,701 |
| 17 | V00 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 0,451 | 1,973 | 2,424 |
| 18 | W00 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,325 | 1,427 | 1,752 |
| 19 | K00 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,437 | 1,919 | 2,356 |
| 20 | Y00 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,227 | 0,998 | 1,225 |
| 21 | WW0 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,287 | 1,254 | 1,541 |
| 22 | R00 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 1,947 | 8,550 | 10,497 |
| 23 | M00 | Mense, birrerie, amburgherie | 1,696 | 7,448 | 9,144 |
| 24 | B00 | Bar, caffè, pasticceria | 1,790 | 7,863 | 9,653 |
| 25 | S00 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 0,836 | 3,671 | 4,507 |
| 26 | J00 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 0,727 | 3,183 | 3,910 |
| 27 | O00 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto | 2,507 | 11,001 | 13,508 |
| 28 | I00 | Ipermercati di generi misti | 0,752 | 3,303 | 4,055 |
| 29 | ZZ0 | Banchi di mercato genere alimentari | 1,821 | 8,002 | 9,823 |
| 30 | DD0 | Discoteche, night club | 0,668 | 2,936 | 3,604 |

2. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Comunità della Vallagarina, ente gestore del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento rifiuti e alla Gestel srl, società incaricata della gestione della tariffa dei rifiuti;
3. **DI PROVVEDERE** a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998;
4. **DI DARE ATTO** che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183 comma 5 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., al fine di garantire l'applicazione delle tariffe con decorrenza 1° gennaio 2023;

Con voti favorevoli n. 12 (dodici) ed astenuti n. 4 (quattro) (Paola Depretto, Silvana Scarabello Vettore, Ernesto Goi e Erman Bona) su n. 16 (sedici) Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 comma 4 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

LA PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

Silvana Scarabello Vettore

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca Galante

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 183 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Mori, 23 maggio 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 24 maggio 2023 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 24 maggio 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca Galante